

**CITTÀ DI AMANTEA**  
(Prov. di Cosenza)  
**Servizi Demografici**

---

COMUNE DI AMANTEA  
PROTOCOLLO GENERALE  
15591  
07/12/2018 13:36:26  
Del Protocollo N.ro  
Cat. XI Cl. 04 Fascicolo

➤ **Impresa Funebre Bazzarelli Patrizia**  
Via delle Ginestre ,27  
87032 AMANTEA

E p.c. **Sig. Sindaco - SEDE**

**Comando Polizia Municipale - AMANTEA**  
PEC: [poliziamunicipale@pec.comune.amantea.cs.it](mailto:poliziamunicipale@pec.comune.amantea.cs.it)

**Comando Stazione Carabinieri - AMANTEA**  
PEC: [tcs29767@pec.carabinieri.it](mailto:tcs29767@pec.carabinieri.it)

**U.O. IGIENE PUBBLICA - ASP Cosenza Distretto - AMANTEA**  
PEC: [dr.frangioneantonio@pec.it](mailto:dr.frangioneantonio@pec.it)

ORDINANZA N. 139

DEL 07.12.2018



**OGGETTO:** Sospensione autorizzazione per agenzia di affari e disbrigo pratiche funerarie e di Attività di Organizzazione ed effettuazione del Trasporto Funebre a pagamento n. 11/2015 del 18.03.2015

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

**VISTO** il certificato del Dirigente Medico U.O. Igiene Pubblica Distretto di Amantea pervenuto a questo Ente in data 03.12.2018 prot. 15355 con il quale sono state evidenziate irregolarità sui requisiti per le dotazioni della rimessa a disposizione dell'impresa, in violazione dell'art. 9 del vigente Regolamento Comunale sui Servizi Cimiteriali – Norme Regolamentari per il Trasporto Funebre, approvato con Delibera di C.C. n. 08 del 14.02.2001

**VISTA** la relazione prot. N. 15498 del 06.12.2018 fatta pervenire dal Comando di Polizia Municipale da cui si evincono irregolarità in merito ai requisiti posseduti per la rimessa di che trattasi

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'Art. 9 Comma 1 lett. B del richiamato Regolamento Comunale non è possibile esercitare l'attività di impresa funebre in mancanza dei requisiti previsti con conseguente sospensione della stessa fino all'adeguamento della vigente normativa

Tanto premesso

**ORDINA**

Con decorrenza immediata dalla notifica del presente atto e per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte, la sospensione dell'attività di trasporto funebre esercitato dalla Ditta in indirizzo assegnando alla medesima, termine di giorni **30 (TRENTA)** dalla notifica della presente per il superamento delle irregolarità di cui in premessa, **subordinando la revoca della presente sospensione alla verifica della regolarità normativa da parte degli organi preposti**

**PREAVVERTE** che decorso inutilmente il termine fissato per l'adeguamento, si procederà alla revoca dell'autorizzazione.

**DISPONE**

La notifica della presente alla Ditta in indirizzo

Le autorità in indirizzo che leggono per conoscenza, verificheranno l'esecuzione del presente provvedimento notiziando lo scrivente Ufficio in merito alla regolarità normativa di quanto previsto

La presente é altresì trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Capoluogo e della Frazione Campora San Giovanni per gli immediati adempimenti conseguenti di propria competenza.

**AVVERTE**

Che ai sensi degli artt. 3 - quarto comma e 5 - terzo comma della legge 7 agosto 1990 nr.:

- Responsabile del procedimento è il signor Salvatore MANNA;
- Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro (legge 6 dicembre 1971 nr. 1034) oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione ( D.P.R. 24 novembre 1971 nr. 1199).

Amantea, 06 Dic. 2018



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
MANNA Salvatore

*Salvatore Manna*

<b>Città di Amantea</b> (Provincia di Cosenza)
Pubblicazione - Ufficio Pretorio
N° Reg. <u>880</u>
Dal <u>7 DIC. 2018</u>
Al <u>22 DIC. 2018</u>

